Pubblicato il 08/04/2019

N. 00314/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2019, proposto da

Blue Wave s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Comune di Lavagna, rappresentato e difeso dall'avvocato Ardo Arzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Adriano Vassallo in Genova, via Corsica 8/7;

nei confronti

New Food & C. Cooperativa di Produzione Lavoro e Servizi, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ceffalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi 7/12;

per l'annullamento

degli atti della gara per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione e per la durata di dieci anni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore sul litorale di Lavagna, lungomare Labonia, in corrispondenza del Pennello P3, e, segnatamente, della determinazione dirigenziale del comune di Lavagna n. 108 del 13.2.2019, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva della procedura alla società New Food & C. Cooperativa Produzione Lavoro e Servizi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Lavagna e di New Food & C. Cooperativa di Produzione Lavoro e Servizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la società Blue Wave s.r.l., seconda classificata in gara con due concorrenti ammessi, ha impugnato la determinazione dirigenziale del comune di Lavagna n. 108 del 13.2.2019, di approvazione degli atti della procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione e per la durata di dieci anni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore sul litorale di Lavagna, lungomare Labonia, in corrispondenza del Pennello P3, e di aggiudicazione definitiva della procedura alla società New Food & C. Cooperativa

Produzione Lavoro e Servizi;

Rilevato che, con due motivi di ricorso, lamenta: 1) che gli atti della procedura sarebbero viziati da un'errata ed illegittima attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche in danno della ricorrente, nella parte in cui la stazione appaltante, nel rettificare l'errore commesso in relazione al criterio B2 (con assegnazione del punteggio per due postazioni aggiuntive di salvataggio sulle spiagge libere confinanti), ha irragionevolmente modificato *in pejus* anche il punteggio già attribuito in relazione al punto A1.a "organizzazione gestionale generale – numero dipendenti impegnati a libro matricola", sottraendo dai 17 dipendenti dichiarati in sede di offerta tecnica ed inizialmente quotati, i sei destinati alle due postazioni aggiuntive; 2) la mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale (aver gestito per almeno una stagione balneare nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile);

Considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso, è fornita la prova di resistenza;

Considerato che, ai sensi del capitolato (art. 4, lett. o), il servizio di salvamento dev'essere assicurato anche sul tratto di arenile della spiaggia libera adiacente la spiaggia libera attrezzata, e dunque rientra a pieno titolo nell'oggetto dell'appalto;

Considerato che, a termini del punto 6.3.1 del capitolato, il criterio A1.a di valutazione dell'offerta tecnico qualitativa fa riferimento - *sic et simpliciter* - al "numero dipendenti che saranno impiegati a libro matricola" nella gestione dell'appalto, senza operare alcuna distinzione tra il personale adibito ai servizi minimi essenziali e/o a quello adibito ai servizi aggiuntivi offerti in relazione a prestazioni comunque rientranti nell'oggetto dell'appalto (segnatamente, per il servizio di soccorso e assistenza bagnanti aggiuntivo sulle spiagge libere confinanti con l'area della spiaggia libera attrezzata);

Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di ricorso ed illegittima la operata decurtazione del punteggio tecnico conseguito dalla ricorrente per il criterio A1.a,

sicché i provvedimenti impugnati debbono essere – *in parte qua* - annullati;

Considerato che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Lavagna al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO